GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ROMA — Supplemento al numero 89 — 16 aprile 1879

PARTE UFFICIALE

Il Num. **4817** (*Serie 2ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 19, 23, 24, 27, 28, 29, 33, 35, 38, 42, 43, 44, 46, 52, 53, 55, 56, 57, 65, 66, 71, 73, 78, 84, 87, 88, 90, 91, 92, 97, 98, 118, 123, 135, 136, 138, 140, 145, 148 e 149 della legge 25 luglio 1875, n. 2786, (Serie 2ª) sul riordinamento del notariato, ed agli articoli 1, 4, 6, 12, 13, 26, 29, 30 e 33 della tariffa annessa alla medesima, sono sostituiti ed aggiunti i seguenti:

Art. 2. L'ufficio di notaro è incompatibile con qualunque impiego stipendiato o retribuito dallo Stato, dalle provincie o dai comuni aventi una popolazione agglomerata superiore ai 5000 abitanti, colla professione di avvocato o di procuratore, collà professione di commerciante, di mediatore, agente di cambio o sensale, di ricevitore del lotto, di esattore dei tributi e loro mandatari o incaricati della gestione, e con la qualità di ministro di qualunque culto.

Sono eccettuati da questa disposizione gl'impieghi d'archivio, quelli puramente letterari o scientifici, dipendenti da Accademie, Biblioteche, Musei od altri Istituti di scienze, lettere ed arti; gli impieghi ed uffici dipendenti da istituti od opere di beneficenza, o relativi a pubblico insegnamento, e quelli di subeconomo dei benefizi vacanti e l'esercizio abituale del patrocinio legale presso gli uffici di Pretura.

Art. 3. In ogni distretto dove ha sede il Tribunale civile e correzionale, vi è un Collegio di notari, un Consiglio notarile ed un Archivio.

Nei distretti che hanno meno di quindici notari, il Collegio, il Consiglio e l'Archivio sono, per decreto Reale, riuniti al distretto del capoluogo della provincia dove ha sede il Tribunale civile e correzionale, o ad altro distretto più vicino della stessa provincia.

Nei distretti che hanno quindici o più notari, e dove può prevedersi l'insufficienza dei proventi dell'Archivio a sostenere le spese relative, può il Ministero invitare i comuni componenti il distretto a dichiarare se ne assumano la spesa per mettere il Governo in grado di conservarlo.

Tuttavia, dove le circostanze lo consigliano, con decreti Reali, previo il parere della Corte di appello, può essere ordinata la riunione di uno o più Collegi, Consigli ed Archivi a quelli del capoluogo della provincia, o di altro vicino distretto. Gli Archivi provinciali possono avere Archivi sussidiari in altre città del distretto.

Nel caso di riunione di uno o più distretti, i distretti riuniti saranno considerati come unico distretto anche per gli effetti dello articolo 26, e le attribuzioni date dalla legge al Tribunale in materia notarile saranno esercitate da quello della sede dell'Archivio.

Sarà inoltre istituito un Archivio nei capoluoghi di mandamento, non esclusi quelli nei quali ha sede l'Archivio del distretto, qualora si verifichino le condizioni indicate nell'art. 101.

Art. 4. Un decreto Reale da pubblicarsi con la presente legge determinerà, uditi i Consigli provinciali e i Consigli notarili, il numero e la residenza dei notari per ciascun distretto.

La tabella che determina il numero e la residenza dei notari potrà, uditi i Consigli provinciali e i Consigli notarili, essere rivista e modificata ogni 10 anni, ed anche entro un termine più breve, in seguito a domanda dei comuni in vario senso interessati, quando ne sia dimostrata la necessità.

Art. 5. Per essere nominato notaio è necessario:

1. Essere cittadino del Regno ed aver compiuto la età di 24 anni.

Chi ha compiuto gli anni 21 può essere nominato notaro quando non vi siano altri concorrenti che abbiano l'età di 24 anni, e vi sia il parere del Consiglio notarile e della Corte d'appello;

2. Presentare i certificati di moralità;

3. Avere compiuto, nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti della pubblica istruzione, i corsi delle istituzioni del diritto romano comparato col diritto patrio, dei Codici civile e di procedura civile, del diritto commerciale, del diritto penale e diritto amministrativo, ed avere superato gli esami;

4. Avere ottenuto l'iscrizione fra i praticanti presso un Consiglio notarile;

5. Avere fatto la pratica per due anni continui, dopo l'iscrizione e dopo l'esame come sopra superato, presso un notaro residente nel distretto del Collegio.

Per i funzionari dell'ordine giudiziario, per i procuratori e gli avvocati in esercizio basta la pratica per sei mesi continui.

La pratica incominciata in un distretto può essere continuata in altro distretto; nel qual caso il praticante dovrà inscriversi a forma del precedente n. 4 presso il Consiglio notarile del distretto in cui intende proseguire la pratica;

6. Avere sostenuto con approvazione un esame di idoneità dopo compiuta la pratica notarile.

Nelle isole dove non esiste alcun notaro potrà con decreto Reale, previo il parere del Consiglio notarile e della Corte d'appello, essere temporaneamente autorizzato ad esercitarne le funzioni uno degli aspiranti al notariato, che, fornito dei requisiti necessari per la nomina, ne faccia dimanda, ed in difetto il cancelliere della Pretura, se vi è, il sindaco od il segretario comunale, od altro fra i funzionari e le persone residenti nel luogo, che si reputi di sufficiente idoneità. Lo stesso decreto Reale determina le condizioni relative all'esercizio.

L'esercente in tal modo autorizzato, rispetto alla responsabilità civile e penale dipendente dai suoi atti, sarà considerato come notaro.

Art. 6. Chi vuole ottenere la iscrizione fra i praticanti e chi vuole essere ammesso all'esame di idoneità deve presentare la domanda al Consiglio notarile del Collegio a cui è inscritto, cogli attestati che provino il concorso dei requisiti indicati nei numeri 2 e 3 dell'articolo precedente per la iscrizione, e 2, 3, 4 e 5 dello stesso articolo per l'esame di idoneità.

Il Consiglio delibera sulla iscrizione e sulla ammissione allo esame, e la sua deliberazione, sia favorevole o contraria alla domanda, deve essere sempre motivata. Contro la deliberazione che la rigetta è ammesso il ricorso al Tribunale civile che pronunzierà in camera di consiglio.

Art. 8. L'esame è verbale e per iscritto:

L'esame verbale verserà sulle materie del diritto civile e commerciale, e specialmente sui contratti e i testamenti, sulle forme sostanziali degli uni e degli altri, e sulle leggi ed i regolamenti relativi al notariato, non che sulle leggi ed i regolamenti relativi alle tasse sugli affari, in quanto riguardano i notari;

L'esame per iscritto consisterà nella compilazione di un atto tra vivi e di un atto di ultima volontà che saranno estratti a sorte fra venti temi sigillati, proposti dal presidente della Commissione.

Del resto si osserveranno le norme generali prescritte per gli esami universitari.

Art. 19. La cauzione è vincolata con diritto di prelazione nell'ordine seguente:

1. Al risarcimento dei danni cagionati dal notaro nell'esercizio delle sue funzioni;

2. Al rimborso delle spese sostenute dall'Archivio o dal Consiglio notarile per conto del notaro o de' suoi eredi;

3. Al pagamento delle tasse da lui dovute all'Erario dello Stato;

4. Al pagamento delle tasse da lui dovute alla Cassa dell'Archivio o del Consiglio notarile;

5. Al pagamento delle pene pecuniarie incorse nel detto esercizio.

Art. 23. Il notaio deve assumere l'esercizio delle sue funzioni e fissare la sua residenza nel comune in cui ha sede l'ufficio al quale venne nominato, entro sei mesi dalla data della registrazione del decreto di nomina.

Questo termine può essere abbreviato dal Ministro di Grazia e Giustizia per ragioni di pubblico servizio; come può essere dallo stesso Ministro prorogato per altri sei mesi nel caso di legittimo impedimento del notaro.

Art. 24. Il notaro è obbligato a prestare il suo ministero ogni volta che ne è richiesto.

Egli deve ricusarlo:

1. Se l'atto è espressamente proibito dalla legge o manifestamente contrario al buon costume o all'ordine pubblico;

2. Se vi intervengono come parti la sua moglie, i suoi parenti od affini in linea retta in qualunque grado, ed in linea collaterale fino al terzo grado inclusivamente, ancorchè v'intervengano come procuratori, tutori od amministratori;

3. Se l'atto contiene disposizioni che interessino lui stesso, la moglie sua, o alcuno dei suoi parenti od affini nei gradi anzidetti, o persone delle quali egli sia procuratore generale o speciale per l'atto da stipularsi, salvo che la disposizione si trovi in testamento segreto non inscritto dal notaro o da persona in questo numero menzionata ed a lui consegnato sigillato dal testatore.

Le disposizioni contenute nei numeri 2 e 3 non sono applicabili ai casi d'incanto per asta pubblica.

Il notaro può ricusare il suo ministero, se le parti non gli anticipano l'importare delle tasse, degli onorari e delle spese dell'atto, salvo che si tratti di testamenti.

Art. 27. Per l'osservanza dell'obbligo della residenza, il notaro nel comune o nella frazione di comune assegnatagli deve tenere permanente dimora e studio aperto col deposito degli atti, rogiti e repertori notarili.

Non può il notaro assentarsi dal luogo di sua residenza per più di cinque giorni in ciascun bimestre, quando nel comune o frazione non vi sia che un solo notaro, e per più di dieci giorni, se vi sia altro notaro, salvo per ragione di pubblico servizio o per adempiere ai suoi obblighi presso l'ufficio del Registro od altri pubblici uffici.

Volendo assentarsi per un tempo maggiore, deve ottenerne il permesso dal presidente del Consiglio notarile, che glielo può concedere per un termine non eccedente un mese. Pei congedi da uno a tre mesi la facoltà di concederli spetta al Consiglio notarile. Per un termine più lungo, il permesso non può essere concesso che dal presidente della Corte d'appello, sentito sempre il parere del Consiglio notarile.

Durante i termini dell'ottenuto permesso, il notaro che si trova fuori del luogo della residenza non può esercitare le sue funzioni, se non ne abbia espressa autorizzazione nella concessione del permesso.

Nei luoghi dove non esiste altro notaro, il Consiglio notarile, per supplire al notaro assente per più di cinque giorni a causa di pubblico servizio, o munito di regolare permesso, delegherà un notaro vicino a compierne in tutto od in parte le funzioni, preferendo quello proposto dallo stesso notaro assente.

Art. 28. Il notaro decade dalla nomina se non assume l'esercizio delle sue funzioni e non fissa la sua residenza nel luogo e termini stabiliti dall'art. 23. Tale disposizione si applica anche al caso di cambiamento di residenza del notaro, il quale perciò resta privo dell'esercizio notarile anche nel luogo di sua precedente residenza.

Cessa dall'esercizio notarile per dispensa, interdizione temporanea, rimozione, sospensione e destituzione.

Cessa temporaneamente dall'esercizio il notaio che per causa di servizio militare rimanga assente dalla residenza oltre il termine dei permessi da esso ottenuti secondo l'articolo precedente; ma al cessare del servizio militare dovrà essere riammesso all'esercizio del notariato nel posto prima occupato.

Durante il servizio militare, nei luoghi ove non si trovi altro notaio, il Consiglio notarile o delegherà un altro fra i notari esercenti a compierne temporaneamente le funzioni, o provvederà con la nomina di un coadiutore nel modo stabilito nell'articolo seguente, preferendo la persona proposta dallo stesso notaio che deve allontanarsi per servizio militare.

Art. 29. La dispensa ha luogo nel caso di rinuncia del notaro o quando il medesimo, per infermità o per debolezza di mente, sia divenuto incapace all'adempimento del suo ufficio.

Se l'infermità o la debolezza di mente è soltanto temporanea, il notaro può essere interdetto dall'esercizio per un tempo non maggiore di un anno.

Al notaro divenuto cieco, sordo, o assolutamente impedito a scrivere, può, sulla di lui proposta, essere nominato dal presidente della Corte di appello, sentito il parere del Consiglio notarile, un coadiutore fra i notari esercenti o fra le persone che abbiano tutti i requisiti per la nomina a notaro.

Il coadiutore esercita le funzioni notarili in nome e nell'interesse del notaio impedito, e partecipa alla metà degli onorari.

Il coadiutore non ha alcun diritto di futura successione.

Art. 33. Quando la cauzione sia mancata o diminuita per atti esecutorii promossi sulla medesima, i quali però non potranno aver luogo fuorchè per responsabilità dipendenti dall'esercizio notarile, il Consiglio notarile assegna al notaro un termine non

maggiore di mesi sei per reintegrarla, e ne dà notizia al Pubblico Ministero, il quale può promuovere l'interdizione temporanea del notaro durante codesto termine.

Art. 35. L'ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di un notaro, deve informarne prontamente il Consiglio notarile a cui il notaro era inscritto, ed il pretore del mandamento in cui il medesimo aveva la sua residenza.

Gli eredi ed i detentori degli atti del notaro devono pure informarne il pretore entro dieci giorni dalla morte o dall'avutane notizia, sotto pena dell'ammenda, od anche della multa estensibile a lire 300, secondo la gravità delle circostanze.

Art. 38. Nel caso di morte o di cessazione del notaro dall'esercizio, lo svincolamento della cauzione è pronunciato dal Tribunale civile, dopochè sia stato constatato che gli atti ricevuti dal notaro furono già sottoposti all'ispezione notarile.

La domanda di svincolo dev'essere presentata alla cancelleria del Tribunale, ed inserita per estratto, e per due volte, coll'intervallo di dieci giorni tra l'una e l'altra, nel Giornale Ufficiale del Regno e nel Giornale degli avvisi giudiziari del distretto, e pubblicato per affissione alla porta della casa comunale del luogo in cui il notaro aveva la residenza, ed alla porta degli uffizi di Registro compresi nel distretto del Consiglio notarile.

Le opposizioni dello svincolo devono farsi alla cancelleria del Tribunale.

Decorsi sei mesi dall'ultima inserzione e pubblicazione, senza che siano state fatte opposizioni, il Tribunale pronunzierà lo svincolo, sentito il Pubblico Ministero. Quando siano state fatte opposizioni, la cauzione rimane vincolata finchè l'opposizione non sia rimossa con sentenza passata in cosa giudicata, o esecutoria provvisoriamente.

Nei casi in cui, durante o cessato l'esercizio, debbasi procedere in seguito a regolare istanza o d'ufficio all'alienazione totale o parziale della cauzione, sarà osservato lo stesso procedimento avanti il Tribunale della sede notarile in contraddittorio degli interessati, se vi ha luogo

Se la cauzione siasi prestata in immobili, il Tribunale della sede notarile pronuncierà sullo svincolo e sulle domande degli interessati. La sua sentenza sarà presentata al Tribunale della situazione dello immobile per la espropriazione forzata del medesimo, e per la relativa graduazione.

Art. 42. I testimoni devono essere maggiori di anni ventuno, cittadini del Regno, o stranieri in esso residenti; essere in pieno esercizio dei diritti civili; e non essere interessati nell'atto.

Non sono testimoni idonei i ciechi, i sordi, i muti, i parenti e gli affini del notaro e delle parti nei gradi indicati nell'articolo 24, il coniuge dell'uno o delle altre, i praticanti e gli amanuensi del notaro, e le persone addette al suo servizio.

I fidefacienti devono avere i requisiti stabiliti per i testimoni, ma non sono loro d'ostacolo le attinenze e le qualità accennate nel precedente capoverso.

Art. 43. L'atto notarile è intitolato in nome del Re, colla formola prescritta dalla legge.

Esso deve contenere:

1. L'indicazione in lettere per disteso dell'anno, del mese, del giorno, del comune e della casa in cui l'atto è ricevuto, e, per gli atti d'ultima volontà, anche dell'ora;

2. Il nome, cognome, l'indicazione della residenza del notaro e del Consiglio notarile presso cui è iscritto;

3. Il nome, cognome, la paternità, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza e la condizione delle parti, dei testimoni e dei fidefacienti.

Se le parti o alcuna di esse intervengono all'atto per mezzo di procuratore, le precedenti indicazioni si osserveranno, non solo rispetto ad esse, ma ben anche rispetto al mandatario. La procura spedita in originale deve rimanere annessa all'atto medesimo, se già non si trovi negli atti del notaro rogante;

4. La dichiarazione di conoscenza delle parti o personale del notaro o per mezzo di fidefacienti;

5. L'indicazione almeno per la prima volta in lettere per disteso delle date, delle somme e delle quantità delle cose che formano oggetto dell'obbligazione, liberazione o disposizione;

6. La designazione precisa delle cose che formano oggetto della convenzione o disposizione, in modo da non potersi scambiare con altre.

Quando l'atto riguarda beni immobili, questi saranno designati, per quanto sia possibile, coll'indicazione della loro natura, del comune in cui si trovano, del numero del catasto delle mappe censuarie, dove esistono, e dei loro confini, in modo da accertare la identità degli immobili stessi;

7. L'indicazione dei titoli e delle scritture che si inseriscono nell'atto;

8. La menzione che dell'atto, della delegazione per le sottoscrizioni nel caso contemplato dal seguente N. 11, delle scritture, dei titoli inserti nel medesimo fu data lettura alle parti in presenza dei testimoni.

La lettura delle scritture e dei titoli inserti può essere ommessa per espressa dichiarazione delle parti, della quale si farà menzione;

9. La menzione che l'atto è stato scritto dal notaro o da persona di sua fiducia, coll'indicazione dei fogli di cui consta e delle pagine scritte;

10. La sottoscrizione delle parti, dei fidefacienti, dell'interprete, dei testimoni e del notaro.

Se alcuna delle parti o alcuno dei fidefacienti non sapesse o non potesse sottoscrivere, deve dichiarare la causa che glie lo impedisce, ed il notaro deve far menzione di questa dichiarazione prima della menzione indicata nel N. 8;

11. Negli atti contenuti in più fogli, eccettuato quello contenente le sottoscrizioni finali, la sottoscrizione in margine di ciascun foglio delle parti, dell'interprete, dei testimoni e del notaro.

Se le parti intervenute che sappiano e possano sottoscrivere eccedono il numero di sei, invece delle sottoscrizioni loro si potrà apporre in margine di ciascun foglio la sottoscrizione di alcune di esse, delegate dalle parti rappresentanti i diversi interessi.

Art. 44. Gli atti notarili saranno scritti in carattere chiaro e distinto, senza lacune o spazi vuoti che non sieno interlineati, senza abbreviature, correzioni od addizioni nel corpo dell'atto e senza raschiature.

Occorrendo di togliere, variare od aggiungere qualche parola prima della sottoscrizione delle parti, dei fidefacienti, dell'interprete e dei testimoni il notaro deve:

1. Cancellare le parole che si vogliono togliere o variare in modo che si possano sempre leggere;

2. Portare le variazioni od aggiunte in calce dell'atto per postilla, prima delle dette sottoscrizioni;

3. Fare menzione in calce dell'atto e prima delle stesse sottoscrizioni del numero tanto delle parole cancellate quanto delle postille.

Se le parti vogliono fare qualche aggiunta o variazione dopo le sottoscrizioni loro e dei testimoni, ma prima che il notaro abbia sottoscritto, le medesime si possono eseguire mediante apposita dichiarazione, lettura dell'aggiunta o variazione e nuova sottoscrizione.

Le cancellature, aggiunte e variazioni fatte e non approvate nei modi avanti stabiliti, si reputano non avvenute.

Art. 46. Qualora il notaro non conosca la lingua straniera, l'atto potrà tuttavia essere ricevuto coll'intervento di un interprete che sarà scelto dalle parti.

L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimonio, e non può essere scelto fra i testimoni ed i fidefacienti. Egli deve prestare giuramento davanti al notaro di fedelmente adempiere il suo ufficio, e di ciò sarà fatta menzione nell'atto.

Se le parti non sanno o non possono sottoscrivere, due dei testimoni presenti all'atto dovranno conoscere la lingua straniera. Se sanno e possono sottoscrivere, basterà che uno solo dei testimoni, oltre l'interprete, conosca la lingua straniera.

L'atto sarà scritto in lingua italiana, ma di fronte all'originale dovrà porsi anche la traduzione nella lingua straniera da farsi dall'interprete, e l'uno e l'altra saranno sottoscritti, come è detto nell'articolo 43. L'interprete pure dovrà sottoscrivere alla fine e nel margine di ogni foglio tanto l'originale come la traduzione.

Art. 52. Il notaro deve custodire con esattezza ed in luogo sicuro gli atti da lui rogati o presso di lui depositati col relativi inserti.

A questo effetto li raccoglierà in fascicoli per ordine cronologico, ponendo sul margine di ciascun atto un numero progressivo dell'atto ed una lettera alfabetica progressiva sopra ciascuno degli inserti.

I testamenti pubblici, prima della morte del testatore, i testamenti segreti e gli olografi depositati presso il notaro, prima della loro apertura o pubblicazione, sono custoditi in fascicoli distinti.

I testamenti pubblici dopo la morte del testatore, e gli altri dopo la loro apertura o pubblicazione, dovranno far passaggio dal fascicolo e repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti notarili. Il numero progressivo di ciascun atto, e l'ordine cronologico, col quale questo dovrà essere collocato nella raccolta ed inscritto nel repertorio, saranno determinati dalla data della sua registrazione.

Art. 53. Il notaro deve tenere due repertori a colonna, uno per gli atti tra vivi e l'altro per gli atti di ultima volontà; ed in essi deve prendere nota giornalmente, senza spazio in bianco od interlinee, e per ordine di numero, di tutti gli atti ricevuti, compresi quelli rilasciati in originale, non che delle autenticazioni da esso apposte agli atti privati, e dei protesti cambiari.

Il repertorio degli atti tra i vivi per ciascun articolo conterrà:

1. Il numero progressivo;

2. La data dell'atto con l'indicazione del luogo in cui fu ricevuto e della sua natura;

3. Il nome e cognome, il domicilio o la residenza delle parti;

4. L'indicazione sommaria dei beni e delle cose che formarono oggetto dell'atto e del loro prezzo o valore, e, quando si tratti di beni immobili, l'indicazione della loro situazione;

5. La nota della seguita registrazione dell'atto.

La serie progressiva dei numeri degli atti e dei repertori prescritta da questo e dal precedente articolo vien continuata fino al giorno in cui il notaro avrà cessato dall'esercizio delle sue funzioni nel distretto in cui è inscritto; e cambiando residenza in un altro distretto, il notaro dovrà incominciare una nuova numerazione.

Nel repertorio degli atti di ultima volontà si noteranno solamente le cose contenute nei primi tre numeri.

Nel caso di passaggio di un atto dal repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti notarili, si noterà in quest'ultimo il numero che l'atto aveva nel primo repertorio, e viceversa in questo il numero che l'atto prende nel repertorio generale degli atti notarili.

Il notaro deve inoltre firmare ogni foglio dei repertorii e corredarli di un indice alfabetico d i nomi e cognomi delle parti desunti dai medesimi.

Se il testamento per atto pubblico è ricevuto da due notari, sono tenuti ambedue a prenderne nota nel rispettivo repertorio, ma si conserverà da quel notaro destinato dal testatore, ed in mancanza di dichiarazione, dal più anziano in ufficio.

Art. 55. Il notaro non può rilasciare ad alcuno gli originali degli atti, fuori dei casi espressi nell'art. 65, e non può essere obbligato a presentarli o depositarli se non nei casi e nei modi determinati dalla legge.

Quando non sia da altre leggi provveduto al modo di presentazione o di deposito dell'atto, il notaro, prima di consegnarlo, dovrà farne una copia esatta, che sarà verificata sull'originale dal pretore del mandamento; di ciò si formerà processo verbale, copia del quale sarà annessa all'atto di cui si fa la presentazione o il deposito.

Il notaro ripone in luogo dell'originale la copia dell'atto, affinchè vi resti sino alla restituzione di quello, e, occorrendo darne altre copie, deve fare menzione in esse del detto processo verbale.

Nel caso di restituzione o di apertura e pubblicazione di testamento segreto od olografo, le formalità stabilite dagli articoli 913, 915 e 922 del Codice civile saranno eseguite nell'ufficio del depositario del testamento.

Art. 56. Nel primo semestre successivo di ogni biennio i notari dovranno presentare personalmente o per mezzo di speciale procuratore al Consiglio notarile il protocollo degli atti celebrati nell'ultimo biennio.

Colui che non adempie a questo dovere sarà punito colla sospensione, che durerà fino a che vi abbia ottemperato.

Il Consiglio esamina il protocollo degli atti del notaro, o lo fa esaminare per mezzo di uno dei suoi membri delegato dal presidente del Consiglio, e trovandolo in regola vi appone la dichiarazione corrispondente e lo restituisce al notaro.

I protocolli degli atti dei membri del Consiglio notarile, tanto effettivi che supplenti, saranno esaminati dal procuratore del Re o da un sostituto da lui delegato, dal quale sarà fatta la dichiarazione corrispondente alla visita eseguita.

Indipendentemente da queste verificazioni ordinarie e periodiche, può il Consiglio notarile prescrivere ispezioni straordinarie, se concorrono giusti motivi, per mezzo di persone dipendenti o delegate dal medesimo.

Il Ministero della Giustizia, o il Ministero delle Finanze d'accordo con quello della Giustizia, possono far procedere alle suddette ispezioni, periodicamente o straordinariamente, per mezzo di persone dipendenti o delegate dai medesimi.

Qualora in seguito di ispezioni straordinarie venga verificata alcuna irregolarità o mancanza che importi la sospensione od una multa qualunque, le spese dell'ispezione saranno a carico del notaro, oltre l'applicazione delle pene a cui la contravvenzione incorsa possa dar luogo; nel caso contrario le spese saranno a carico del Consiglio notarile o del Ministero che ha ordinato la ispezione.

Art. 57. Di ciascuna verificazione verrà steso un processo verbale in carta libera nel quale si deve indicare:

L'anno, il mese e il giorno in cui ha luogo;

Il nome e cognome, la qualità, il domicilio o la residenza dell'ufficiale che procede all'ispezione;

Il nome, cognome e la residenza del notaro e la indicazione del Consiglio presso cui è iscritto;

Il numero degli atti e dei repertori esistenti e verificati;

Le contravvenzioni rilevate;

Le osservazioni fatte nel corso dell'operazione.

Il processo verbale sarà sottoscritto dal notaro e dall'ufficiale anzidetto. Ove il notaro rifiuti di sottoscrivere, ne sarà fatta menzione coll'indicazione del motivo del rifiuto.

Art. 65. Gli atti possono dal notaro essere rilasciati in originale alle parti soltanto quando contengono procure alle liti o procure riguardanti un solo affare, consensi od autorizzazioni, o delegazioni per l'esercizio del diritto di elettorato nei casi determinati dalle leggi politiche od amministrative.

Alla sottoscrizione che il notaro appone in fine dell'atto rilasciato in originale aggiungerà l'impronta del proprio sigillo.

Art. 66. L'atto con cui il notaro autentica le sottoscrizioni apposte in fine delle scritture private ed in margine dei loro fogli intermedi è steso di seguito alle sottoscrizioni medesime, e deve contenere la dichiarazione che le sottoscrizioni furono apposte in presenza del notaro, dei testimoni e dei fidefacienti, con la data e l'indicazione del luogo.

Esso è sottoscritto dai fidefacienti, dai testimoni e dal notaro, salvo pei fidefacienti il disposto del capoverso del N. 10 dell'articolo 43.

Le scritture private, autenticate dal notaro, verranno restituite alle parti dopo che, a cura del notaro, saranno state registrate ai termini dell'articolo 66 della legge 13 settembre 1874, n. 2076, sulle tasse di registro.

Art. 71. Il notaro dovrà apporre in calce od in margine dell'originale, delle copie, degli estratti e certificati la nota delle spese e degli onorari dell'atto, della copia, dell'estratto e certificato e sottoscriverla.

Art. 73. Le cause per controversie relative agli onorari ed alle spese sono trattate col procedimento sommario.

È in facoltà del notaro di valersi, ove lo creda, del procedimento stabilito all'art. 379 del Codice di procedura civile. In tal caso la nota degli onorari e delle spese prima di essere presentata al presidente del Tribunale dovrà essere liquidata ed approvata dal presidente del Consiglio notarile, o da una Commissione delegata dal Consiglio stesso.

Art. 78. Il Consiglio notarile è composto di membri ordinari e di supplenti.

Il numero dei membri ordinari è di sei nelle città in cui il numero degli abitanti non supera i cinquantamila; di nove nelle città in cui il detto numero non supera i centomila; di dodici nelle città aventi una popolazione maggiore. In tutti questi casi il numero dei supplenti è di tre.

I supplenti saranno chiamati a funzionare nei casi di mancanza, di assenza o di impedimento di alcuno dei membri ordinari, in quanto sia necessario per completare il numero legale prescritto per le deliberazioni.

Il segretario deve essere scelto fra i notari residenti nel capoluogo del Collegio notarile.

I parenti o affini sino al terzo grado inclusivamente non possono essere simultaneamente membri dello stesso Consiglio notarile; e nel caso di simultanea elezione resta di diritto escluso il meno anziano nell'ufficio.

Art. 84. Il Consiglio, oltre le attribuzioni specialmente designate dalla legge:

1. Vigila la conservazione del decoro nell'esercizio della professione e nella condotta dei notari inscritti presso il medesimo e l'esatta osservanza dei loro doveri;

2. Vigila la condotta dei praticanti ed il modo in cui i medesimi adempiono i loro doveri, e ne rilascia i certificati di moralità e di idoneità;

3. Emette il suo parere sulle materie attinenti al notariato, ad ogni richiesta delle autorità competenti;

4. Redige ed autentica ogni anno il ruolo dei notari esercenti, degli aspiranti e dei praticanti;

5. S'interpone, richiesto, a comporre le contestazioni tra notari e notari, e tra notari e terzi, sia per restituzione di carte e documenti, sia per oggetti di spese ed onorari, o per qualunque altro oggetto attinente all'esercizio delle loro funzioni;

6. Riceve dal tesoriere in principio di ogni anno il conto delle spese dell'anno decorso e forma quello presuntivo dell'anno seguente, salva l'approvazione del Collegio.

Per supplire alle spese è imposta a ciascun notaro una tassa annua, la quale non potrà eccedere le lire venti;

7. Riceve pure dal conservatore dell'Archivio in principio di ogni anno il conto delle spese dell'Archivio dell'anno decorso e forma quello presuntivo dell'anno seguente, salva l'approvazione della Corte d'appello.

Art. 87. Ogni Archivio ha un conservatore, il quale è pure tesoriere dell'Archivio.

Egli è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da quel numero d'impiegati che è necessario pei bisogni del servizio.

Il conservatore e i suoi impiegati debbono fissare la loro residenza nel comune dove è l'Archivio.

Art. 88. Il conservatore dell'Archivio è nominato con decreto Reale fra i notari esercenti o tra le persone che abbiano tutti i requisiti necessari per la nomina a notaro, sentito il parere del Consiglio notarile e della Corte d'appello; non può essere rimosso se non con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio stesso e della Corte.

Se fu scelto fra i notari esercenti, può essere autorizzato con decreto Reale a continuare l'esercizio del notariato, sentito il parere del Consiglio notarile e della Corte d'appello.

Il conservatore archivista deve in questa sua qualità dare cauzione entro due mesi dal giorno della nomina nei modi stabiliti dagli articoli 17 e 18, ed in quella misura che sarà determinata dalla Corte d'appello, sentito l'avviso del Consiglio predetto.

Nel caso di morte del conservatore archivista o di cessazione del medesimo dall'ufficio, lo svincolo della cauzione è pronunciato dal Tribunale civile, osservate le disposizioni dei tre capoversi dell'articolo 38.

Le disposizioni degli articoli 33 e 38 si applicano benanche alle cauzioni dei conservatori.

Art. 90. Gli stipendi del conservatore e degli altri impiegati saranno fissati nella pianta organica, la quale, sulla proposta del Consiglio ove ha sede l'Archivio, verrà stabilita nell'adunanza del Collegio, e saranno corrisposti dalla Cassa dell'Archivio.

La pianta e gli stipendi deliberati dal Collegio sono sottoposti all'omologazione della Corte d'appello.

La parte dei proventi che in ciascun Archivio sopravanzi al pagamento degli stipendi e delle spese, dopo l'approvazione dei conti di cui all'art. 84, N. 7, sarà dal capo dell'Archivio versata nelle Casse dello Stato nel termine di venti giorni.

Nel caso in cui, malgrado il concentramento degli Archivi circondariali in un unico Archivio provinciale, a senso dell'art. 3, i proventi dello stesso Archivio non possano sopperire a tutte le spese, si provvederà alla deficienza con assegni sui fondi esuberanti degli Archivi notarili, versati nelle Casse dello Stato.

Il provvedimento sarà dato dal Ministro di Grazia e Giustizia.

Art. 91. Nell'Archivio sono depositati e conservati:

1. Le copie certificate conformi degli atti notarili che gli ufficiali del Registro devono trasmettergli, decorsi due anni dalla registrazione dell'atto, che non siano depositati negli Archivi mandamentali, a norma degli articoli seguenti;

2. La copia degli annotamenti fatti ai repertori di tutti gli atti ricevuti in ciascun mese, che il notaro deve trasmettere nel mese successivo, assieme coll'importare delle tasse dovute allo Archivio secondo la tariffa. La detta copia è scritta in carta non bollata, sottoscritta dal notaro e munita dell'impronta del suo sigillo;

3. Gli originali e le copie degli atti notarili rogati in paese estero, prima di farne uso nel Regno, semprechè non siano già depositati presso un notaro esercente;

4. I volumi contenenti gli originali, i repertori e gli atti ricevuti in deposito dei notari morti, o che hanno cessato definitivamente dall'esercizio, ovvero hanno trasferita la loro residenza nel distretto di un altro Consiglio notarile;

5. I sigilli dei notari nei casi espressi dagli articoli 20 e 37.

La disposizione del N. 4 si applica anche ai volumi contenenti gli originali, i repertori e gli atti ricevuti in deposito dei notari morti o che hanno cessato definitivamente dall'esercizio anteriormente all'attuazione della presente legge.

La stessa disposizione si applica agli atti notarili che i cancellieri delle curie vescovili e quelli di altri Collegi ed uffizi giudiziari ecclesiastici o misti delle provincie ex-pontificie, abbiano ricevuto nella qualità di notari, esclusi soltanto gli atti appartenenti agli anzidetti uffizi ecclesiastici.

Sono eccettuati da tale disposizione i volumi degli originali, i repertori e gli atti ricevuti in deposito dei notari morti che trovansi depositati negli uffizi dei notari conservatori ed in quelli di proprietà privata delle provincie romane, i quali rimarranno presso gli attuali depositari fino alla loro morte.

I depositari però dei suddetti volumi, repertori ed atti saranno tenuti di dichiarare all'Archivio di quali e quanti atti constano i volumi, a quali dei loro antecessori appartenessero, come e quando a loro siano pervenuti. Tale dichiarazione sarà fatta entro 3 mesi dal giorno in cui gli Archivi entreranno in funzioni, sotto pena dell'ammenda da lire 5 a lire 50, e della sospensione in caso di ulteriore ritardo.

Verificandosi il caso in cui i depositari degli anzidetti volumi, repertori ed atti non usassero la richiesta diligenza nella custodia dei medesimi, potranno esserne privati con decreto della Corte di appello, sentito il parere del Consiglio notarile, coll'ordinarsene il deposito nell'Archivio.

Art. 92. La consegna degli atti, volumi e sigilli indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo precedente è fatta nel termine di un mese dal dì della cessazione dall'esercizio o del cambiamento di residenza. Essa, nei casi contemplati dall'art. 36, si fa, nella sede dell'ufficio del notaro, dall'ufficiale che procede alla remozione dei sigilli, al conservatore dell'Archivio coll'intervento del presidente del Consiglio notarile del distretto o di un membro da esso delegato. Nel caso di dispensa per rinunzia o di cambiamento di residenza, la consegna si fa dal notaro, o da un suo procuratore speciale, al conservatore con l'intervento del presidente del Consiglio notarile del distretto in cui risiedeva il notaro o di un membro da esso delegato.

Il conservatore stende il processo verbale contenente l'inventario delle cose consegnate, che viene sottoscritto da lui, dal presidente o dal consigliere da esso delegato e dall'uffiziale, notaro o procuratore. Il processo verbale è esteso in doppio originale, l'uno dei quali viene rimesso a chi fa la consegna, l'altro viene depositato nell'Archivio notarile.

Le spese occorrenti per l'inventario, il trasporto e deposito nell'Archivio sono a carico di questo.

L'inventario va esente dal pagamento delle tasse di bollo e di registro.

Art. 97. Il conservatore permette l'ispezione e la lettura, e rilascia le copie, gli estratti ed i certificati degli atti depositati nell'Archivio, salvo il disposto del capoverso dell'art. 59.

Le copie in forma esecutiva, qualora il conservatore non sia notaro, saranno autenticate dal presidente del Consiglio notarile o da uno dei membri da lui delegati.

Procede inoltre all'apertura e pubblicazione dei testamenti olografi o segreti depositati in Archivio, osservate le disposizioni contenute negli articoli 913 e 915 del Codice civile.

Le disposizioni degli articoli 63 e 64 sono comuni alle copie, agli estratti ed ai certificati suddetti, che saranno muniti dell'impronta del sigillo d'ufficio.

Il conservatore, nel caso d'assenza o di legittimo impedimento, può delegare le sue funzioni, o solo l'autenticazione delle copie, degli estratti o certificati, ad un notaro o ad un impiegato dell'Archivio. La delegazione dev'essere approvata dal presidente del Tribunale civile.

Nel caso in cui la delegazione non venga fatta dal conservatore, il presidente del Tribunale civile provvederà nel modo stabilito dal precedente capoverso.

Art. 98. L'importare delle tasse e dei diritti d'Archivio, prelevata la spesa di scritturato, cede per una metà a vantaggio del notaro sinchè vive, e de' suoi eredi per venti anni dal dì della di lui morte o dall'attuazione della presente legge, quando la morte del notaro sia avvenuta anteriormente se il diritto degli eredi era perpetuo.

Per ottenere la metà delle tasse e dei diritti d'Archivio, gli interessati dovranno farne la domanda nei cinque anni successivi al rilascio dell'atto che ha dato luogo a riscossione, scorsi i quali, le tasse ed i diritti non domandati anderanno a vantaggio dell'Archivio.

Il notaro, finchè vive, può far riscontri sugli atti originali e sui repertori depositati senza il pagamento di alcuna tassa.

Art. 118. Se nel fatto imputato al notaro concorrono circostanze attenuanti, si potrà discendere all'applicazione della pena inferiore immediatamente successiva, ed anche, dal primo grado dell'ammenda alla censura.

L'azione disciplinare contro i notari per le infrazioni da loro commesse delle disposizioni della presente legge, punibili con lo avvertimento, la censura e l'ammenda, si prescrive in un anno dal giorno della commessa infrazione, ancorchè vi siano stati atti di procedura.

Contro i provvedimenti che applicano le dette pene ha luogo la prescrizione col trascorso di due anni compiti dal giorno della sentenza.

L'azione disciplinare per le trasgressioni punibili con la multa, la sospensione o la destituzione, si prescriverà in tre anni dalla commessa infrazione, ancorchè vi siano stati atti di procedura.

Contro le sentenze portanti applicazione di qualcuna di queste pene, la prescrizione si acquista in favore del condannato col trascorso di anni cinque compiti, a cominciare dal giorno della sentenza.

Art. 123. L'ammenda, la multa, la sospensione e la destituzione sono applicate dal Tribunale civile in camera di consiglio, osservate le disposizioni degli articoli seguenti:

Potrà però il notaro, in caso di contravvenzione punibile colla sola ammenda, prevenire od arrestare il corso del procedimento, dichiarando di sottoporsi ad un provvedimento disciplinare del Consiglio notarile, ed inoltre pagando alla cassa del Consiglio l'ammenda nella somma determinata dal Consiglio stesso.

Saranno presentati alla cancelleria del Tribunale copia del provvedimento anzidetto, e la relativa quitanza dell'eseguito pagamento dell'ammenda.

Art. 135. Sono conservati tutti i notari che al giorno dell'attuazione della presente legge hanno titolo legittimo per esercitare il notariato, qualunque sia il loro numero.

I limiti dell'esercizio sono però quelli stabiliti dalla presente legge.

Quei notari però che, per effetto di leggi anteriori, hanno attualmente un limite di esercizio più esteso, continueranno ad esercitare validamente le loro attribuzioni per cinque anni.

Non si potranno nominare altri notari nel distretto di ciascun Collegio notarile, finchè nel medesimo non si renderanno vacanti dei posti, giusta il numero stabilito dal Regio decreto indicato nell'art. 4.

Tale disposizione non si applica alle semplici traslocazioni di notari da uno ad altro posto nello stesso distretto, alle quali, qualora vi sia domanda, si provvederà mediante la pubblicazione di speciali concorsi tra i soli notari del distretto medesimo.

La pubblicazione però dovrà essere preceduta da particolare autorizzazione della Corte d'appello, da concedersi previo il voto del Consiglio notarile, e soltanto nei casi in cui la provvista sia consigliata da ragioni di pubblico servizio.

Sono pure eccettuate le provviste ai posti vacanti nei comuni ai quali la tabella annessa al Reale decreto, di cui nell'articolo 4, assegna un solo posto notarile; ed anche le provviste ai posti vacanti nei comuni ai quali la detta tabella ne assegna due, qualora la popolazione del comune ecceda i 5000 abitanti, o risulti che i posti in esso vacanti sieno stati istituiti in servizio anche di altri vicini comuni privi di posti notarili, la cui popolazione unita a quella del comune ecceda 8000 abitanti.

Le disposizioni del precedente capoverso si applicano anche alle vacanze derivanti dall'obbligo di scegliere una determinata residenza imposta dall'art. 138 ai notari che secondo le leggi anteriori ne erano esenti.

Saranno infine provvedibili, quando anche siano soppressi per la nuova legge, quei posti vacanti per cui nel giorno dell'attuazione della medesima si trovassero già compiute tutte le operazioni necessarie alla nomina, ed avessero gli aspiranti riportata l'approvazione in caso di concorso per esami, o la proposta in caso di concorso per titoli o di provvista fuori concorso. Tali proposte potranno essere accolte coll'emanazione del relativo decreto di nomina.

Art. 136. I notari che hanno qualche impiego od esercitano una professione o funzioni incompatibili, giusta l'art. 2, con quella del notariato, dovranno rinunziarvi nel termine di tre mesi dal giorno dell'attuazione della presente legge, e ciò far constare al Tribunale civile, assieme alla presentazione dei documenti prescritta dall'articolo 138, sotto pena di rimozione dall'ufficio notarile.

Sono eccettuati quei notari che, al giorno dell'attuazione della presente legge, coprono qualche impiego comunale o provinciale, e quelli che già si trovano esattori di pubblici tributi per la sola durata obbligatoria dei contratti in corso.

Sono pure eccettuati da tale disposizione i segretari e cancellieri che al tempo in cui entrò in vigore la legge sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865 avevano l'effettivo esercizio del notariato.

Essi, qualora siano traslocati in altra sede giudiziaria, ed intendano di continuare ivi l'esercizio del notariato, dovranno farne apposita dichiarazione al presidente del Consiglio notarile del luogo, presentandogli copia del decreto di tramutamento e del processo verbale di assunzione del nuovo ufficio. Il presidente ordinerà l'iscrizione del notaro nel ruolo, e farà procedere alle pubblicazioni ai termini dell'art. 21.

Cessando essi dall'impiego avranno la facoltà di continuare ad esercitare il notariato nel luogo stesso dell'ultima residenza giudiziaria, purchè facciano la dichiarazione di cui nel precedente capoverso.

La dichiarazione in questo caso dovrà essere fatta nel termine di tre mesi.

Qualora essi non intendano di prevalersi di tale facoltà, potranno farsi inscrivere nel ruolo del distretto della prima loro sede notarile, e dal giorno dell'inscrizione potranno riassumere l'esercizio del notariato nella detta sede, osservate del resto le formalità stabilite dal citato art. 21.

Art. 138. I notari devono presentare, nei due mesi dal giorno dell'attuazione della presente legge, al Tribunale civile, nella cui giurisdizione ha sede il Consiglio notarile, una domanda diretta al Re per ottenere il decreto di conferma, corredandola dei titoli giustificativi del legittimo loro esercizio. Tale obbligo non si estende ai notari che, sebbene nominati sotto l'impero delle leggi anteriori, abbiano assunto l'esercizio delle loro funzioni sotto l'impero della nuova legge.

I notari che, secondo le leggi anteriori, non hanno l'obbligo di risiedere in un determinato luogo, dovranno nella detta domanda dichiarare in quale dei luoghi compresi nella indicata giurisdizione del Tribunale civile, e fissato nel Regio decreto accennato nell'articolo 4, essi intendono di stabilire la loro residenza.

I notari che non presentano nel termine avanti stabilito la loro domanda al Tribunale, incorrono di diritto nella sospensione.

Se la domanda non sarà presentata entro tutto il mese di dicembre dell'anno 1879, il notaro sarà con Regio decreto dichiarato decaduto dal posto a norma dell'articolo 31.

Art. 140. Nel decreto di conferma sarà indicato il tempo in cui il notaro fu ammesso all'esercizio, e nel caso espresso dal primo capoverso dell'articolo 138, sarà pure fissato il luogo della sua residenza notarile.

I notari ai quali col precedente loro decreto di nomina era stata assegnata la residenza in una frazione di comune, se questa speciale residenza non sia stata conservata nella tabella approvata col Regio decreto di cui all'articolo 4, s'intenderanno confermati colla residenza nel comune.

Qualora, per la dichiarazione fatta a norma del primo capoverso dell'articolo 138, rimanesse vacante nella giurisdizione di un Tribunale civile qualche posto da notaro, giusta il numero stabilito dal Reale decreto accennato nell'articolo 4, avrà luogo il concorso.

Il decreto di conferma va esente da ogni pagamento di tassa verso lo Stato, salvo quella di bollo.

Art. 145. Con decreto Reale saranno stabilite le discipline necessarie al buon andamento degli Archivi notarili.

Il Governo del Re è inoltre autorizzato a provvedere con decreto Reale alla sistemazione degli Archivi notarili attualmente esistenti, qualunque sia la loro denominazione, in conformità della presente legge, e ad emettere quelle altre disposizioni transitorie necessarie all'attuazione della medesima.

Nel riordinamento degli Archivi saranno conservati, per quanto è possibile, gl'impiegati che si trovano addetti agli Archivi medesimi.

Gli attuali capi d'Archivio potranno essere nominati conservatori, benchè non abbiamo i requisiti stabiliti dall'articolo 88.

I capi degli Archivi esistenti, che siano, al tempo della pubblicazione della presente legge, nell'esercizio legittimo del notariato, lo potranno continuare.

Art. 148. Gli uffici notarili di proprietà privata, attualmente esistenti in Roma, sono soppressi.

È conservato ai titolari che esercitano i detti uffizi in nome proprio il diritto di esercizio della professione, giusta il disposto dell'articolo 135.

Quanto a coloro che esercitano uno dei detti uffici di altrui proprietà, rimangono fermi i contratti stipulati tra essi ed i proprietari, e, mediante la loro osservanza, potranno i medesimi esercitare il notariato durante la loro vita.

Se i contratti sono stipulati a tempo, essi possono essere prorogati a tutta la vita dell'esercente, salvo al concedente la libertà di assumere personalmente l'esercizio dell'uffizio per tutta la sua vita, ove sia rivestito dei requisiti voluti dalle leggi ora vigenti.

Qualora entro i primi cinque anni dal giorno dell'attuazione della legge accadesse la morte del notaro, o scadesse un contratto a tempo, e coloro che esercitano uno dei detti uffici di altrui proprietà non intendessero rinnovare il contratto, nè il concedente volesse o potesse assumere personalmente l'esercizio dell'ufficio, sarà in facoltà degli eredi del notaro o del concedente di proporre alla nomina Sovrana un altro esercente dell'ufficio di sua proprietà, scelto fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a notaro. La stessa facoltà compete ai concedenti pei contratti scaduti dal 1° gennaio 1876 all'attuazione della presente legge.

Verificandosi le condizioni anzidette dopo i termini come sopra stabiliti, l'ufficio rimane senz'altro soppresso.

Ai notari esercenti uffici di altrui proprietà, quando cessino da tali funzioni, od abbiano cessato dal 1° gennaio 1876 all'attuazione della presente legge, saranno applicabili le disposizioni dell'art. 150.

Art. 149. Alla cessazione dell'esercizio di uno degli uffici notarili di cui all'articolo precedente, sarà corrisposto a chi ne aveva la proprietà nel giorno della pubblicazione di questa legge, od ai suoi eredi o successori, a titolo particolare, una indennità corrispondente ai sette decimi della media desunta dalla somma dei prezzi o valori effettivi dei detti uffici, risultanti per ciascuno di essi dai titoli d'acquisto stipulati negli ultimi trent'anni anteriori al 1° gennaio 1874.

Art. 156. È concessa al Governo del Re la facoltà di raccogliere in unico testo la legge del 25 luglio 1875, n. 2786, la presente e la relativa tariffa con la più conveniente divisione in articoli, non che di coordinare le altre disposizioni della stessa legge del 1875 e quelle del relativo regolamento 19 dicembre 1875, n. 2840 in conformità delle fatte modificazioni ed aggiunte.

Tariffa.

Art. 1. Al notaro sono dovuti i seguenti onorari per gli atti da lui ricevuti od autenticati:

1° Onorario fisso per gli atti di valore indeterminabile;

2° Onorario proporzionale sul valore dell'atto;

3° Onorari per le operazioni precedenti agli atti se per volontà delle parti ebbero luogo;

4° Onorario ad ore per i processi verbali e i testamenti pubblici;

5° Onorari per le copie, gli estratti, i certificati, la ispezione, lettura e collazione degli atti;

6° Diritti accessorii e rimborso di spese.

Non è dovuto alcun onorario per i documenti e le altre carte che a qualunque titolo sono inserte negli atti od allegate ai medesimi.

Art. 4. Per gli atti di consenso a matrimoni, l'onorario è di . . . . L. 2 »

Per gli altri atti di consenso e d'autorizzazione ricevuti separatamente, di . . . . » 4 »

Per gli atti di promessa di matrimoni, di . . . . » 5 »

Per gli atti di delegazione di censo per l'esercizio del diritto di elettorato, di . . . . » 5 »

Per gli atti di valore indeterminabile e per quelli di ratifica . . . . » 5 »

Per gli atti di ricognizione di dominio, di cui all'articolo 1563 del Codice civile . . . . . » 5 »

Per la rinnovazione del titolo di cui all'art. 2136 dello stesso Codice . . . . » 5 »

Per gli atti di assenso a tramutamento di certificati di rendita nominativa in titoli al portatore o viceversa, se per attergato . . . . » 5 »

Per gli atti di offerta reale, salvo nel caso di accettazione, l'applicazione degli articoli 5 e 6 . . . . . » 5 »

Per i processi verbali di immissione in possesso . . L. 5 »

Per gli atti di nomina di arbitri . . . . » 15 »

Per il ricevimento di un testamento segreto . . . » 15 »

Per il deposito di un testamento olografo . . . . » 10 »

Per la restituzione del testamento segreto od olografo » 5 »

Per gli atti di deposito di altri documenti . . . . » 5 »

Per la restituzione di un documento depositato . . » 2 50

Per gli atti di protesto, se la cambiale od il biglietto all'ordine non eccede le lire 1000 . . . . » 5 »

Se eccede detta somma . . . . » 10 »

Per le autenticazioni delle firme in atti di valore indeterminabile . . . . » 3 »

Art. 6. Gli onorari stabiliti dall'articolo precedente sono pure dovuti:

Per i contratti di società e di comunione di beni, sul valore delle cose conferite in società o poste in comunione;

Per gli atti di divisione, sulla metà del valore della massa senza detrazione di debiti;

Per gli atti di transazione, sui valori che formano oggetto della medesima;

Per i contratti di locazione, ridotti alla metà;

Per i contratti di deposito di somme, valori od oggetti, di proroga al pagamento, di quietanza, di consenso a cancellazione d'ipoteca separata dalla quietanza, di affrancamento di rendite, ridotti al quarto;

Per gli atti di quietanza, l'onorario non può essere minore di lire 2; per gli altri atti o contratti indicati in questo articolo, l'onorario non può essere minore di lire 5.

Art. 12. Per ogni copia in forma esecutiva è dovuto al notaro il quarto dell'onorario stabilito per l'originale dagli articoli precedenti.

L'onorario non potrà però essere minore di lire 3, nè maggiore di lire 50.

L'onorario della copia in forma esecutiva non potrà essere minore, in nessun caso, di quello della semplice copia autentica.

Art. 13. Per ogni altra copia l'onorario è di lire 2, se il valore dell'atto non eccede le lire mille;

Di lire 3, se il valore eccede la detta somma;

Di lire 5, se il valore eccede le lire cinquemila;

Di lire 10, se il valore eccede le lire diecimila.

Per la copia degli atti di valore indeterminabile, l'onorario sarà di lire 3, se il diritto dovuto al notaro per l'atto originale sia superiore alle lire 5; di lire 2, se non eccederà tale somma.

L'onorario per le copie allo ufficio di registro è sempre di lire 2.

Art. 26. Per l'iscrizione del candidato alla pratica notarile è dovuta al Consiglio notarile la tassa di lire 20.

Per l'esame di idoneità è dovuta allo stesso Consiglio la tassa di lire 20.

Il candidato che si presenta ad un secondo esame non paga che la metà della tassa.

Art. 29. Per l'iscrizione nel ruolo dei notari esercenti è dovuta dal notaro la tassa di lire 40.

Se il notaro era già iscritto ad un altro Collegio è dovuta la tassa di lire 20.

Nel caso di traslocazione del notaro nella giurisdizione dello stesso Tribunale è dovuta la tassa di lire 10.

Per l'esame d'idoneità è dovuta all'Archivio la tassa di lire 30.

Art. 30. Colla presentazione delle copie accennate nel numero 2 dell'art. 91 della presente legge, il notaro deve pagare all'Archivio per ciascun atto annotato le seguenti tasse:

Se l'onorario competente al notaro, giusta la presente tariffa, non supera le lire 2, la tassa è fissa di . . . . . . L. 0 25

Idem se supera le	lire 2	»	0 50
Idem	lire 5	»	0 75
Idem	lire 10	»	1 »
Idem	lire 20	»	2 »
Idem	lire 30	»	3 »
Idem	lire 40	»	4 »
Idem	lire 50	»	5 »
Idem	lire 100 la tassa è proporzionale di	»	6 »

per cento.

Se nella copia del repertorio non è indicato il valore dell'atto, la tassa è dovuta all'Archivio sull'onorario maggiore che può spettare al notaro per la natura dell'atto medesimo.

Art. 33. Qualora per la ricerca dell'atto occorresse di esaminare i repertori od altri volumi di uno o più notari, è dovuta la tassa di lire 2 per l'esame dei repertori e dei volumi di ciascun notaro.

Ove non si trovi l'atto richiesto, la tassa è ridotta alla metà.

Non è dovuta alcuna tassa per le ricerche fatte sulla richiesta delle autorità giudiziarie ed amministrative.

Non è dovuta pure alcuna tassa per le ricerche, le ispezioni e le letture fatte a scopo puramente storico, letterario o scientifico.

Dovranno per altro a tal fine i richiedenti essere muniti di una speciale autorizzazione del Ministero di Grazia e Giustizia, il quale potrà anche, sentito il Consiglio notarile, permettere l'ispezione di antichi testamenti od atti custoditi sotto sigillo da oltre cento anni. Potrà altresì l'autorizzazione alle ricerche essere concessa direttamente dai capi d'Archivio, qualora sia ad essi giustificato dai richiedenti che le medesime si fanno per uno degli scopi sovra indicati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 aprile 1879.

UMBERTO.

TAIANI.

CASSA DEI DEPOSITI E PRESTITI PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Situazione *al* 31 *dicembre* 1878 (*Art.* 21 *del Regolamento approvato col R. D.* 9 *dicembre* 1875, *n.* 2802 (*Serie* 2ª).

ATTIVO.	
Prestiti, conto capitale (*a*)	93,152,717 46
Prestiti, conto interessi	3,790,249 95
Capitali rinvestiti in conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	10,389,897 22
Tesoro dello Stato, conto interessi di capitali rinvestiti in conto corrente fruttifero	156,901 70
Capitali rinvestiti in consolidato 5 e 3 per cento	7,676,317 71
Rendite semestrali sul consolidato 5 e 3 per cento da riscuotere	214,587 82
Cassiere dell'Amministrazione, conto effetti pubblici in deposito	1,147,442,094 25
Tesorieri provinciali, conto effetti pubblici in deposito	63,912,998 50
Depositanti di effetti pubblici, conto tassa di custodia	653,065 50
Ordini di riscossione	6,793,480 33
Affrancazioni di canoni, censi, ecc., contabilità speciale, conto corrente	234,180 86
Tesoro dello Stato, conto corrente infruttifero per anticipazioni di fondi per il servizio dei pagamenti	5,612,640 55
Credito dipendente dalla liquidazione del soppresso Monte di Pietà di Roma	9,825,784 13
Cassiere dell'Amministrazione, conto numerario	783,263 35
Cartelle del consolidato 5 p. 0|0 destinate al rinvestimento di capitali versati nelle Casse di risparmio postali	23,366 20
Direzione Generale delle Poste, rinvestimento in rendita consolidata di capitali del risparmio, suo c.c.	26,946 61
Casse di risparmio postali, Direzione Generale delle Poste, conto capitali raccolti (*c*)	11,120,722 39
	1,361,809,214 53
PASSIVO.	
Depositanti di numerario, conto capitale (*b*)	100,655,521 83
Depositi in numerario, da inscrivere	804,178 36
Depositanti di numerario, conto interessi	4,547,070 70
Depositi di effetti pubblici (*b*)	1,211,355,092 75
Depositi di effetti pubbici, conto interessi	1,012,371 46
Mandati di pagamento	14,721,545 26
Casse di risparmio postali, capitali in conto corrente (*c*)	10,953,784 48
Casse di risparmio postali, librettisti, conto capitale	11,138,759 19
Casse di risparmio postali, librettisti, conto interessi	246,685 62
Casse di risparmio postali, fondo per spese d'amministrazione, residuo 1878	82,189 90
Casse di risparmio postali, conto utili	37,953 82
Debitori e creditori diversi, conto corrente	1,735,505 74
Esattoria di Firenze, conto tassa di ricchezza mobile	271,617 48
Fondo di riserva	4,000,000 »
Tesoro dello Stato, saldo conto utili	246,937 94
	1,361,809,214 53

(*a*) Per la distinzione dei prestiti secondo la qualità dei Corpi morali cui vennero concessi - Vedasi Allegato II.
(*b*) Per la distinzione dei depositi secondo le diverse categorie tanto in numerario quanto in effetti pubblici - Vedasi Allegato I.
(*c*) Per il movimento dei fondi dei depositi del risparmio - Vedasi Allegato III.

Firenze, 15 marzo 1879.

Il Direttore Generale: **NOVELLI.**

Il Direttore Capo di Ragioneria: CERESOLE.

ALLEGATO I.

DEPOSITI

Effettuati nel secondo semestre 1878.	IN NUMERARIO		IN EFFETTI PUBBLICI			
	Quantità	SOMMA	Quantità dei depositi	Quantità dei titoli	Rendita od interesse annuo	Capitale nominale
Obbligatori — per proprietà giudizialmente contestata	48	250,521 61	»	»	»	»
per cauzioni ordinate od ammesse dalla autorità giudiziaria, od altrimenti prescritte dalle leggi civili, commerciali e sul procedimento giudiziario . . .	1371	855,050 47	90	248	18,190 »	373,783 15
per espropriazione di stabili o vendita giudiziaria di mobili	1148	2,180,247 45	»	»	»	»
per sequestri, pignoramenti o per qualunque causa ricevuti da ufficiali pubblici	154	225,230 91	43	153	11,307 »	226,280 »
per vendite ed altre riscossioni in caso di fallimento	89	1,846,192 27	»	»	»	»
per rifiuto dei creditori in seguito ad offerta reale e per impedimenti al pagamento e consegna sia per causa di opposizioni e sequestri, sia per non avere i creditori stessi la libera disponibilità dei loro beni, o per altre cause	281	1,040,882 93	14	213	2,415 »	51,830 »
per successioni aperte nello Stato . . .	16	30,712 25	»	»	»	»
per successioni di nazionali morti all'estero	2	1,479 20	»	»	»	»
per indennità di espropriazione a causa di utilità pubblica	1819	3,862,642 41	14	28	1,368 »	27,360 »
per disposizione legislativa o governativa nello interesse dello Stato o del pubblico	340	1,287,367 96	23	110	569,572 94	11,391,481 92
per cauzioni di impiegati e contabili . .	255	132,951 24	39	83	2,674 »	53,480 »
per cauzioni di ufficiali pubblici . . .	64	35,504 66	31	100	17,324 »	346,480 »
per cauzioni di impresari, fornitori, appaltatori, affittuari e simili	1305	1,182,700 25	1268	4964	369,656 78	7,456,189 22
Volontari — di particolari	470	3,658,857 78	»	»	»	»
Volontari — di Amministrazioni pubbliche e private e di Società commerciali	102	21,135,279 69	»	»	»	»
Riservati all'Amministrazione centrale — Per affrancazione di canoni enfiteutici, livelli, censi ed altre prestazioni	479	16,146 29	»	»	»	»
Riservati all'Amministrazione centrale — Per somme assegnate ai riassoldati con premio nella marina militare	31	24,800 »	»	»	»	»
Somme dei depositi effettuati nel secondo semestre 1878	7974	(a) 37,766,567 37	1522	5899	992,507 72	(a) 19,926,884 29
Depositi vigenti al 1° luglio 1878 come risulta dalla Situazione al 30 giugno precedente .	82733	82,479,111 85	13822	325124	57,702,785 07	1,207,072,812 75
IN TUTTO . . .	90707	120,245,679 22	15344	331023	58,695,292 79	1,226,999,697 04
Depositi restituiti nel 2° semestre 1878 . .	5334	19,590,157 39	1738	7868	813,342 15	16,351,745 75
Depositi vigenti al 31 dicembre 1878 inscritti	85373	100,655,521 83	13606	323155	57,881,950 64	1,210,647,951 29
Depositi da inscrivere ed effetti pubblici in via di restituzione	. . .	804,178 36	. . .	. . . . .	. . . . . .	707,141 46
TOTALE	. . .	101,459,700 19				1,211,355,092 75

(a) Per il reparto dei depositi secondo le diverse provincie ed i compartimenti dove vennero effettuati, per il loro valore medio e pel confronto dei depositi del 1° semestre con quelli del 2° semestre 1878 e degli anni 1877 e 1878 - Vedansi Allegati IV, V, VI e VII.

ALLEGATO II.

PRESTITI

	A PROVINCIE		A COMUNI		A CONSORZI		A ISTITUTI DI CARITÀ E DI BENEFICENZA		Totale	
	Quantità	SOMMA	Quantità	SOMMA	Quantità	SOMMA	Quantità	SOMMA	Quantità	SOMMA
Effettuati nel 2° semestre 1878. . . .	2	710,940 45	121	30,794,787 77	»	»	»	»	123	31,505,728 22
Vigenti al 1° luglio 1878 come risulta dalla Situazione al 30 giugno preced.	41	18,375,031 12	700	47,022,902 »	12	3,218,370 69	12	748,232 28	765	69,364,536 09
SOMMA . . .	43	19,085,971 57	821	77,817,689 77	12	3,218,370 69	12	748,232 28	888	100,870,264 31
Restituiti nel 2° semestre 1878. . . .	»	423,570 77	67	7,150,855 52	»	142,730 56	1	390 »	68	7,717,546 85
Vigenti al 31 dicembre 1878.	43	18,662,400 80	754	70,666,834 25	12	3,075,640 13	11	747,842 28	820	(*) 93,152,717 46

(*) Oltre questo capitale addebitato nei conti per prestiti pagati ai mutuatari, si sono fatte a tutto il 1878 altre concessioni per la complessiva somma di lire 13,907,625 30, che non figura nei conti non essendo ancora pagata.

ALLEGATO III.

Movimento dei fondi del risparmio.

Somme inscritte a credito dei titolari dei libretti	a tutto l'anno 1877	Capitale . . . . . . L.	13,068,006 »	13,068,006 »
		Interessi . . . . . . »	»	38,451 22
	nell'anno 1878 . .	Interessi del 1877 capitalizzati . . . . »	»	125,812 33
		Capitale . . . . »	14,648,889 40	14,648,889 40
		Interessi . . . . »	»	254,243 35
		L.	27,716,895 40	28,135,402 30
Somme inscritte a debito dei titolari dei libretti per pagamenti fatti dall'Amministrazione postale per rimborsi, conversione in rendita, ecc.	a tutto l'anno 1877 . . . L. 6,757,521 16		16,749,957 49	16,749,957 49
	nell'anno 1878 . . . . » 9,992,436 33			
Somme rimaste inscritte a credito dei titolari dei libretti al 31 dicembre 1878	Capitale . . . . L. 11,138,759 19		. . . L.	11,385,444 81
	Interessi . . . . » 246,685 62			
	Capitale netto rimasto . . . . L.		10,966,937 91	
	Interessi attivi netti . . . . »		153,784 48	
		L.	11,120,722 39	

Somme versate dall'Amministrazione postale alla Cassa dei depositi e prestiti:

A tutto il 1877 . . . . L.	6,400,000 »	10,800,000 »	10,953,784 48
Nell'anno 1878 . . . . »	4,400,000 »		
Interessi capitalizzati . . . . »	153,784 48	153,784 48	
Credito delle Casse di risparmio postali in conto capitale . . L.	10,953,784 48		
Somma rimasta da versare dall'Amministrazione delle Poste al 31 dicembre . . . . L.			166,937 91

PROSPETTO dei depositi eseguiti nel primo e secondo

PROVINCIE	DEPOSITI IN NUMERARIO					
	PRIMO SEMESTRE		SECONDO SEMESTRE		TOTALE	
	Quantità	Somma	Quantità	Somma	Quantità	Somma
Alessandria	163	799,957 91	190	527,962 47	353	1,327,920 38
Ancona	20	25,104 85	44	32,820 38	64	57,925 23
Aquila	29	18,545 94	60	37,368 08	89	55,914 02
Arezzo	22	8,102 41	46	40,958 83	68	49,061 24
Ascoli Piceno	8	6,756 »	32	11,276 26	40	18,032 26
Avellino	140	53,728 60	66	12,860 65	206	66,589 26
Bari	90	116,403 06	90	121,592 32	180	237,995 38
Belluno	36	363,047 98	42	52,176 08	78	415,224 06
Benevento	29	59,744 35	42	53,853 13	71	113,597 48
Bergamo	24	17,212 32	54	40,455 27	78	57,667 59
Bologna	80	200,995 76	69	431,377 18	149	632,372 94
Brescia	74	58,595 99	42	52,087 69	116	110,683 68
Cagliari	44	20,841 71	129	95,371 92	173	116,213 63
Caltanissetta	31	63,719 98	44	87,821 52	75	151,541 50
Campobasso	45	42,789 35	53	222,934 06	98	265,723 41
Caserta	152	151,413 19	136	191,839 07	288	343,252 25
Catania	145	423,448 »	150	406,973 25	295	830,421 25
Catanzaro	68	76,038 21	207	538,580 23	275	614,618 44
Chieti	64	51,171 31	48	15,768 93	112	66,940 24
Como	43	342,116 49	35	198,257 46	78	540,373 95
Cosenza	130	55,262 09	130	82,284 06	260	137,546 15
Cremona	47	81,766 80	38	181,641 74	85	263,408 54
Cuneo	50	122,054 68	77	32,854 04	127	154,908 72
Ferrara	36	59,955 82	53	16,917 13	89	76,872 95
Foggia	80	441,450 80	55	68,435 44	135	509,886 24
Forlì	32	30,241 52	25	11,964 61	57	42,206 13
Genova	140	1,290,563 29	302	918,391 44	442	2,208,954 73
Girgenti	57	196,533 43	93	351,722 61	150	548,256 04
Grosseto	47	26,124 04	59	36,990 24	106	63,114 28
Lecce	43	47,427 18	71	127,708 53	114	175,135 71
Livorno	38	90,302 22	38	55,923 58	76	146,225 80
Lucca	63	35,457 71	75	20,294 56	138	55,752 27
Macerata	23	9,637 41	30	12,630 02	53	22,267 43
Mantova	78	58,480 76	169	215,352 02	247	273,832 78
Massa-Carrara	47	391,585 20	48	366,546 87	95	758,132 07

ALLEGATO IV.

semestre 1878 presso le singole Intendenze di finanza.

DEPOSITI IN EFFETTI PUBBLICI											
PRIMO SEMESTRE				SECONDO SEMESTRE				TOTALE			
Quantità dei		Rendita od interesse annuo	Capitale nominale	Quantità dei		Rendita od interesse annuo	Capitale nominale	Quantità dei		Rendita od interesse annuo	Capitale nominale
Depositi	Titoli			Depositi	Titoli			Depositi	Titoli		
42	90	4,625 »	92,700 »	41	166	8,525 »	170,500 »	83	256	13,150 »	263,200 »
9	40	1,461 05	29,221 29	9	25	1,590 »	31,800 »	18	65	3,051 05	61,021 29
1	3	65 »	1,300 »	8	25	1,240 »	24,800 »	9	28	1,305 »	26,100 »
3	5	280 »	5,800 »	13	28	1,302 »	26,040 »	16	33	1,582 »	31,840 »
2	6	105 »	2,100 »	»	»	»	»	2	6	105 »	2,100 »
13	52	2,410 »	48,200 »	4	11	715 »	14,300 »	17	63	3,125 »	62,500 »
3	9	210 »	4,200 »	8	31	1,615 »	32,300 »	11	40	1,825 »	36,500 »
12	26	1,110 »	22,200 »	13	50	3,295 »	70,900 »	25	76	4,405 »	93,100 »
6	26	1,260 »	25,200 »	»	»	»	»	6	26	1,260 »	25,200 »
30	125	12,350 »	247,000 »	19	33	565 »	11,300 »	49	158	12,915 »	258,300 »
49	230	27,354 50	547,090 05	47	147	5,981 99	119,639 86	96	377	33,336 49	666,729 91
34	106	6,290 »	125,800 »	19	55	1,855 »	37,100 »	53	161	8,145 »	162,900 »
22	80	6,135 »	122,700 »	17	52	3,395 »	67,900 »	39	132	9,530 »	190,600 »
10	46	3,640 »	72,800 »	8	54	2,925 »	58,500 »	18	100	6,565 »	131,300 »
3	9	230 »	4,600 »	7	18	895 »	17,900 »	10	27	1,125 »	22,500 »
36	97	4,325 »	86,500 »	39	113	7,110 »	143,400 »	75	210	11,495 »	229,900 »
24	66	5,610 »	112,200 »	18	53	2,500 »	50,000 »	42	119	8,110 »	162,200 »
13	56	3,585 »	71,700 »	11	51	6,710 »	134,200 »	24	107	10,295 »	205,900 »
15	66	6,375 »	127,500 »	9	25	1,455 »	29,100 »	24	91	7,830 »	156,600 »
15	63	1,705 »	66,805 43	14	27	1,545 »	30,900 »	29	90	3,250 »	97,705 43
17	101	7,780 »	155,600 »	11	25	1,630 »	32,600 »	28	126	9,410 »	188,200 »
9	32	3,615 »	72,300 »	5	16	630 »	12,600 »	14	48	4,245 »	84,900 »
41	156	7,270 »	145,400 »	49	148	7,035 »	140,700 »	90	304	14,305 »	286,100 »
19	133	6,025 »	120,500 »	37	104	14,558 50	290,950 »	56	237	20,583 50	411,450 »
2	7	325 »	6,500 »	3	8	630 »	12,600 »	5	15	955 »	19,100 »
6	15	170 »	3,400 »	2	11	760 »	15,200 »	8	26	930 »	18,600 »
60	178	9,950 »	199,000 »	80	252	35,377 »	707,700 »	140	430	45,327 »	906,700 »
4	8	585 64	11,782 65	6	17	4,580 »	101,583 15	10	25	5,165 64	113,365 80
6	13	877 06	17,541 34	5	10	317 »	6,340 »	11	23	1,194 06	23,881 34
4	10	1,025 »	20,500 »	5	18	300 »	6,000 »	9	28	1,325 »	26,500 »
8	61	4,315 »	86,300 »	12	46	4,240 »	84,800 »	20	107	8,555 »	171,100 »
14	18	815 »	16,300 »	18	47	1,875 »	37,500 »	32	65	2,690 »	53,800 »
»	»	»	»	2	4	710 »	14,200 »	2	4	710 »	14,200 »
33	90	3,865 »	77,300 »	28	83	10,320 »	206,400 »	61	173	14,185 »	283,700 »
24	69	4,460 »	89,200 »	19	91	9,325 »	186,500 »	43	160	13,785 »	275,700 »

PROVINCIE	DEPOSITI IN NUMERARIO					
	PRIMO SEMESTRE		SECONDO SEMESTRE		TOTALE	
	Quantità	Somma	Quantità	Somma	Quantità	Somma
Messina	116	89,170 31	151	125,952 13	267	215,122 44
Milano	154	292,345 84	158	8,163,760 47	312	8,456,106 31
Modena	63	58,025 73	68	64,835 99	131	122,861 72
Napoli	514	1,459,216 20	583	1,833,341 20	1097	3,292,557 40
Novara	47	32,164 21	49	33,779 75	96	65,943 96
Padova	114	91,342 66	63	48,034 39	177	139,377 05
Palermo	246	759,086 59	409	2,306,079 41	655	3,065,166 »
Parma	21	51,214 23	71	22,712 36	92	73,926 59
Pavia	115	216,849 99	167	184,385 83	282	401,235 82
Perugia	105	66,148 70	94	32,336 71	199	98,485 41
Pesaro e Urbino	27	13,001 07	46	22,780 54	73	35,781 61
Piacenza	16	98,048 39	31	43,945 15	47	141,993 54
Pisa	93	66,999 49	137	90,610 80	230	157,610 29
Porto Maurizio	36	34,617 77	66	67,322 25	102	101,940 02
Potenza	421	501,955 61	293	106,122 97	714	608,078 58
Ravenna	36	21,139 21	78	18,877 30	114	40,016 51
Reggio Calabria	44	21,081 62	60	22,057 04	104	43,138 66
Reggio Emilia	11	5,145 48	39	23,809 02	50	28,954 50
Roma	436	2,633,717 50	370	3,050,506 33	806	5,684,223 83
Rovigo	112	65,569 37	65	62,072 69	177	127,642 06
Salerno	286	240,582 97	211	228,278 30	497	468,861 27
Sassari	59	112,070 43	105	73,443 07	164	185,513 50
Siena	35	20,546 92	42	27,910 74	77	48,457 66
Siracusa	36	17,447 35	48	41,874 48	84	59,321 83
Sondrio	»	»	3	405 »	3	405 »
Teramo	81	52,622 27	41	81,096 11	122	133,718 38
Torino	254	330,846 24	220	642,397 87	474	973,244 11
Trapani	50	139,168 01	55	65,205 64	105	204,373 65
Treviso	105	100,981 05	70	52,598 17	175	153,579 22
Udine	65	25,166 71	184	80,802 37	249	105,969 08
Venezia	99	74,819 48	74	77,087 04	173	151,906 52
Verona	57	78,192 51	56	32,153 22	113	110,345 73
Vicenza	47	45,703 83	52	64,814 71	99	110,518 54
Totale dei depositi effettuati nelle provincie meno Firenze	6,119	13,651,564 10	7001	23,463,380 72	13120	37,114,914 82
Depositi effettuati presso l'Amministrazione centrale: speciali riservati al centro	600	81,616 99	510	40,946 29	1110	122,563 28
Depositi effettuati presso l'Amministrazione centrale: per la provincia di Firenze	345	11,217,398 77	463	14,262,240 36	808	25,479,639 13
Totale Generale	7,064	24,950,579 86	7974	37,766,567 37	15038	62,717,147 23

NB. Il valore dei depositi, sia in numerario che in effetti pubblici, è molto rilevante per la provincia di Firenze perchè vi figurano

Segue ALLEGATO **IV**.

DEPOSITI IN EFFETTI PUBBLICI											
PRIMO SEMESTRE				SECONDO SEMESTRE				TOTALE			
Quantità dei		Rendita od interesse annuo	Capitale nominale	Quantità dei		Rendita od interesse annuo	Capitale nominale	Quantità dei		Rendita od interesse annuo	Capitale nominale
Depositi	Titoli			Depositi	Titoli			Depositi	Titoli		
22	98	7,835 »	156,700 »	26	100	6,955 »	139,100 »	48	198	14,790 »	295,800 »
66	244	22,465 »	467,423 18	44	155	19,495 »	389,900 »	110	399	41,960 »	857,323 18
25	95	8,111 62	163,210 65	13	25	450 »	9,000 »	38	120	8,561 62	172,210 65
100	309	29,820 »	624,819 »	82	228	14,540 »	294,400 »	182	537	44,360 »	919,219 »
32	92	5,400 »	108,000 »	22	72	5,395 »	107,900 »	54	164	10,795 »	215,900 »
40	144	10,705 »	214,100 »	30	91	3,755 »	75,100 »	70	235	14,460 »	289,200 »
70	207	8,295 »	165,900 »	20	68	3,385 »	67,700 »	90	275	11,680 »	233,600 »
18	56	2,366 20	46,493 06	15	50	1,470 »	29,400 »	33	106	3,836 20	75,893 06
35	217	30,480 »	609,600 »	26	104	8,245 »	164,900 »	61	321	38,725 »	774,500 »
10	19	630 »	13,600 »	10	17	850 »	17,000 »	20	36	1,480 »	30,600 »
4	14	660 »	14,119 90	3	4	1,030 »	20,600 »	7	18	1,690 »	34,719 90
30	73	3,045 »	60,900 »	25	70	2,430 »	48,600 »	55	143	5,475 »	109,500 »
18	48	1,136 »	22,864 78	16	561	6,313 »	126,694 36	34	609	7,449 »	149,559 14
19	61	3,405 »	68,100 »	23	57	2,485 »	49,700 »	42	118	5,890 »	117,800 »
8	26	2,780 »	55,600 »	3	16	1,155 »	23,100 »	11	42	3,935 »	78,700 »
19	79	4,215 »	86,268 59	6	17	755 »	15,100 »	25	96	4,970 »	101,368 59
3	6	285 »	5,700 »	2	5	115 »	2,300 »	5	11	400 »	8,000 »
6	20	720 »	14,400 »	11	44	1,895 »	36,700 »	17	64	2,615 »	51,100 »
114	459	98,365 40	2,065,100 »	69	605	94,897 29	1,949,290 »	183	1064	193,262 69	4,014,390 »
31	110	7,336 90	171,740 »	9	30	2,370 »	47,400 »	40	140	9,706 90	219,140 »
9	48	5,445 »	108,900 »	6	15	540 »	10,800 »	15	63	5,985 »	119,700 »
11	51	1,925 »	38,500 »	6	9	1,090 »	21,800 »	17	60	3,015 »	60,300 »
»	»	»	»	5	26	1,415 »	28,700 »	5	26	1,415 »	28,700 »
2	7	315 »	6,300 »	1	2	30 »	600 »	3	9	345 »	6,900 »
5	20	795 25	15,950 »	4	12	615 »	12,300 »	9	32	1,410 25	28,250 »
8	24	740 »	14,800 »	3	12	455 »	9,100 »	11	36	1,195 »	23,900 »
313	1,181	86,175 »	1,729,500 »	249	956	66,640 »	1,337,200 »	562	2137	152,815 »	3,066,700 »
2	15	640 »	12,800 »	10	29	1,165 »	23,300 »	12	44	1,805 »	36,100 »
15	37	1,225 »	24,500 »	9	19	800 »	16,000 »	24	56	2,025 »	40,500 »
32	72	2,285 »	46,780 »	25	82	1,720 »	36,900 »	57	154	4,005 »	83,680 »
63	186	13,570 »	271,400 »	53	142	4,920 »	98,400 »	116	328	18,490 »	369,800 »
47	162	12,376 »	247,520 »	29	86	4,665 »	93,300 »	76	248	17,041 »	340,820 »
9	13	425 »	8,500 »	11	22	500 »	10,155 »	20	35	925 »	18,655 »
1,775	6,285	514,175 62	10,497,329 92	1452	5575	408,106 78	8,238,692 37	3227	11860	922,282 40	18,736,022 29
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
46	150	823,050 »	16,461,000 »	70	324	584,400 94	11,688,191 92	116	474	1,407,450 94	28,149,191 92
1,821	6,435	1,337,225 62	26,958,329 92	1522	5899	992,507 72	19,926,884 29	3343	12334	2,329,733 34	46,885,214 21

i depositi della Regìa cointeressata dei tabacchi, e del Consorzio bancario, fatti presso la sede dell'Amministrazione centrale.

ALLEGATO **V.**

				1877	1878
Valore medio dei depositi	per le Intendenze	numerario (somma)	L.	1,709 »	2,828 »
		effetti pubblici (valore capitale)	»	10,820 »	5,806 »
	per l'Amministrazione centrale	numerario (somma)	»	7,785 »	13,348 »
		effetti pubblici (valore capitale)	»	118,793 »	242,665 »

ALLEGATO **VI.**

SPECCHIO per Compartimenti dei depositi effettuati nell'anno 1878.

COMPARTIMENTI		POPOLAZIONE calcolata al 31 dicembre 1876	SUPERFICIE territoriale		DEPOSITI IN NUMERARIO		DEPOSITI IN EFFETTI PUBBLICI			
			Chilom.	Ett.	Quantità	Somma	Quantità dei depositi	Quantità dei titoli	Rendita od interesse annuo	Capitale nominale
Italia settentrionale	Piemonte	3,027,596	29,268	70	1332	2,923,252 99	850	3182	229,790 »	4,606,400 »
	Liguria	874,616	5,324	20	544	2,310,894 75	182	548	51,217 »	1,024,500 »
	Lombardia	3,589,527	21,036	62	919	9,702,477 85	325	1061	86,110 25	1,773,078 61
	Veneto	2,769,594	25,954	12	1241	1,314,562 26	428	1272	71,057 90	1,454,895 »
Italia Centrale	Emilia	2,174,579	22,295	»	824	1,917,336 95	371	1329	94,092 81	1,882,552 21
	Umbria	567,131	9,633	46	199	98,485 41	20	36	1,480 »	30,600 »
	Marche	936,035	9,703	70	230	134,006 53	29	93	5,556 05	112,041 19
	Toscana	2,192,292	22,273	08	2613	26,122,423 95	234	1337	1,430,336 »	28,608,072 40
	Lazio	841,140	11,917	13	806	5,684,223 83	183	1064	193,262 69	4,014,390 »
Napoletano	Abruzzi e Molise	1,315,197	17,290	11	421	522,296 05	54	182	11,455 »	229,100 »
	Campania	2,834,982	17,978	»	2159	4,284,857 66	295	899	66,225 »	1,356,519 »
	Basilicata	522,772	10,675	97	714	608,078 58	11	42	3,935 »	78,700 »
	Puglie	1,488,218	22,115	07	429	923,017 33	25	83	4,105 »	82,100 »
	Calabrie	1,240,772	17,257	13	639	795,303 25	56	244	20,105 »	402,100 »
Italia insulare	Sicilia	2,736,545	29,241	27	1631	5,074,202 71	223	770	48,460 64	979,265 80
	Sardegna	658,479	24,342	05	337	301,727 13	57	192	12,545 »	250,900 »
Complesso.										
Italia settentrionale		10,261,333	81,583	64	4036	16,251,187 85	1785	6063	438,175 15	8,858,873 61
Italia centrale		6,711,177	75,822	37	4672	33,956,476 67	837	3859	1,724,727 55	34,647,655 80
Napoletano		7,401,941	85,316	28	4362	7,133,552 87	441	1450	105,825 »	2,148,519 »
Italia insulare		3,395,024	53,583	32	1968	5,375,929 84	280	962	61,005 64	1,230,165 80
REGNO		27,769,475	296,305	61	15038	62,717,147 23	3343	12334	2,329,733 34	46,885,214 21

ALLEGATO **VII.**

SPECCHIO di paragone dei depositi effettuati nel 1° e 2° semestre 1878 e negli anni 1878 e 1877.

	DEPOSITI IN NUMERARIO						DEPOSITI IN EFFETTI PUBBLICI			
	Obbligatori		Volontari		TOTALE		Quantità		Rendita od interesse annuo	Capitale nominale
	Quantità	Somma	Quantità	Somma	Quantità	Somma	dei depositi	dei titoli		
Nel 1° semestre 1878	6674	12,163,402 67	390	12,787,177 19	7064	24,950,579 86	1821	6435	1,337,225 62	26,958,329 92
Nel 2° id. 1878	7402	12,972,429 90	572	24,794,137 47	7974	37,766,567 37	1522	5899	992,507 72	19,926,884 29
Nel 2° semestre 1878 *Più*	728	809,027 23	182	12,006,960 28	910	12,815,987 51	»	»	»	»
Nel 2° semestre 1878 *Meno*	»	»	»	»	»	»	299	536	344,717 90	7,031,445 63
Nell'anno 1878	14076	25,135,832 57	962	37,581,314 66	15038	62,717,147 23	3343	12334	2,329,733 34	46,885,214 21
Nell'anno 1877	13573	18,919,016 09	421	16,110,300 30	13994	35,029,316 39	4429	22908	3,434,063 63	69,516,960 92
Nell'anno 1878 *Più*	503	6,216,816 48	541	21,471,014 36	1044	27,687,830 84	»	»	»	»
Nell'anno 1878 *Meno*	»	»	»	»	»	»	1086	10574	1,104,330 29	22,631,746 71

Camerano Natale, *gerente.* — **ROMA** - Tip. EREDI BOTTA.